

**ALLEGATO A) al n. 110892 di rep e n. 22197 di racc.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione, "ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l."

**ARTICOLO 2**

La società ha sede legale nel Comune di Venezia.

**ARTICOLO 3**

La durata della società è fissata fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**OGGETTO**

**ARTICOLO 4**

La società ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

Negli impianti di trattamento e/o smaltimento sono comprese le seguenti attività:

- selezione meccanica dei rifiuti per il trattamento di materia;
- stoccaggio dei rifiuti consistente nelle operazioni di deposito preliminare nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali;
- produzione di compost, biodigestato, biogas, **CSS** e materiali combustibili, prodotti da rifiuti e da altre materie organiche anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico e da biomasse;
- termodistruzione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani, rifiuti ospedalieri nonché di altre tipologie compatibili con il recupero di calore e la produzione di energia elettrica;
- travaso e trasferimento dei rifiuti;
- recupero dei rifiuti;
- trasporto dei rifiuti;
- gestione discariche per rifiuti urbani o speciali non pericolosi, sia in attività che post mortem, con tutte le attività connesse.

La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche nonché gestire servizi a terzi in relazione al trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili.

Inoltre la società ha per oggetto l'attività di:

1. Autotrasporto di cose per conto terzi, traslochi, casa di spedizioni e trasporti nazionali e internazionali, trasporti combinati nazionali, internazionali e intermodali, trasporti fluviali, marittimi e lagunari, agenzia di trasporto magazzini-

naggio e stoccaggio merce con manipolazione, confezionamento, smistamento e consegna a domicilio, logistica dell'auto-transporto;

2. Noleggio di veicoli con e senza autista in genere, sia con che senza il titolo autorizzativo, il noleggio di macchine agricole, attrezzature, macchine operatrici, autogru e carrelli, servizi pubblici di linea e da piazza;

3. Escavazione e spianamento terreni, demolizioni in genere nell'edilizia pubblica nel campo artigianale, commerciale, industriale, lavori meccanico agrari, impresa edile costruzioni stradali fognature, impianti di illuminazione e telefonici, impiantistica completa per lottizzazioni;

4. Stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, ed il loro trasporto, il loro smaltimento/trattamento, la separazione e frantumazione, costruzione e gestione di discariche e/o impianti sia pubblici che privati;

5. Gestione officina, in proprio e/o conto terzi, per la manutenzione di veicoli stradali e natanti.

6. Intermediazione sui rifiuti e commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo.

7. Progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali simili o recuperati).

8. Progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento reflui e teleriscaldamento e/o delle reti di teleriscaldamento anche in qualità di concessionario.

9. Progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di biometano; vendita di biometano.

La società potrà condurre la propria attività d'impresa tanto mediante l'utilizzo di aziende proprie quanto di terzi per il tramite di relativi contratti di affitto.

La società potrà gestire ovvero concedere in gestione, anche parzialmente, gli impianti aziendali contemplati nell'oggetto sociale.

La società potrà comunque compiere qualsiasi attività industriale e commerciale che direttamente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale.

Nei limiti di legge e strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie inclusa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, in genere a favore di terzi che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese.

La società potrà anche creare e assumere rappresentanze e/o

rapporti di collaborazione, concessioni o aziende, con altre società e/o organizzazioni italiane o estere aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio, e istituire filiali, sia in Italia che all'estero.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE - RECESSO - TITOLI DI DEBITO**

##### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è fissato in Euro 53.607.273,00 (cinquantatremilioniseicentosepttemiladuecentosettantatré virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art 2468 c.c., attribuenti ai possessori tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi ordinari previsti dal Codice Civile. Detto capitale potrà essere aumentato ai sensi di legge, anche mediante conferimento di beni in natura, ed esclusivamente destinato al raggiungimento degli scopi sociali.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

##### **ARTICOLO 6**

I soci potranno concedere alla società finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

##### **ARTICOLO 7**

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata R.R., indicando l'entità di quanto è oggetto di vendita, il nome dell'acquirente ed il prezzo.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti degli altri soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

Il silenzio da parte dei soci protratto per trenta giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo costituisce rinuncia all'esercizio del diritto.

In caso di morte di socio persona fisica la successione avviene in capo agli eredi che dovranno però nominare un loro unico rappresentante comune.

##### **ARTICOLO 8**

I Soci hanno diritto di recedere esclusivamente per l'intera

loro partecipazione ai sensi di legge e con le modalità previste dall'art. 2473 del Codice Civile.

**TITOLO IV**  
**ASSEMBLEA**  
**ARTICOLO 9**

L'assemblea dei soci sarà convocata secondo le disposizioni del presente statuto e potrà essere tenuta nella sede sociale o altrove, purché in una delle Nazioni facenti parte della Unione Europea.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze ex art. 2364 ultimo comma del Codice Civile lo richiedano, o se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, essa potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Di tale esigenza il Consiglio di Amministrazione farà partecipare i soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in seconda convocazione.

L'avviso è comunicato ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione mediante qualunque mezzo, quali telegramma, posta elettronica, fax, raccomandata anche a mani purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine.

Le assemblee possono essere tenute anche in audio o videoconferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di poter ricevere e trasmettere documenti.

L'accertamento degli adeguati collegamenti per garantire quanto precede compete a chi presiede l'Assemblea e di tanto dovrà farsi constare nell'apposito verbale.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita ricorrendo i presupposti dell'art. 2479 bis del Codice Civile, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante, qualora nominato.

**ARTICOLO 10**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare da altre persone nei limiti e secondo le forme di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

**ARTICOLO 11**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrato ed, in caso di assenza o impedimento di questi, da persona eletta dai soci presenti.

L'assemblea può nominare, di volta in volta, un Segretario, anche non socio, che ne redige il verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di Legge, ed inoltre qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

#### **ARTICOLO 12**

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Esclusivamente per i seguenti atti, da sottoporsi quindi ad essa da parte dell'organo amministrativo, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51,00% del capitale sociale:

a) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e/o Amministratore/i delegato/i nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio e/o dell'eventuale Revisore;

b) investimenti di valore superiore a € 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), se non previsti nel Piano Industriale della società in quel momento vigente;

c) compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione in relazione anche al risultato economico conseguito per ciascun esercizio;

d) sostituzione o nomina di uno o più membri, venuti a mancare, del Consiglio di Amministrazione

e) quotazione in Borsa;

f) operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, incorporazioni, liquidazione e trasformazione;

ed inoltre nelle seguenti materie da sottoporre ad approvazione assembleare da parte del Consiglio di Amministrazione e già dallo stesso deliberate:

a) i programmi di investimento, ovvero eventuali progetti finanziari generanti impegni ovvero debiti in capo alla società, ivi comprendendosi la modifica o la ridefinizione del Piano di Sviluppo Strategico Industriale della Società;

b) alienazione e/o acquisto e/o locazione e/o affitto di impianti, strutture e gestione degli stessi;

c) cessione di azienda o ramo di azienda, affitto di azienda o di ramo di azienda;

d) acquisizione, cessione di partecipazioni societarie o costituzione di società;

e) conferimento e revoca delle deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 13**

L'assemblea per le decisioni previste dall'art 2479 n. 4 e 5 c.c. è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51,00% del capitale sociale.

In deroga a quanto sopra per ogni modifica statutaria, (inclusi aumenti di capitale sociale) è previsto il quorum qualificato del 70% del capitale sociale.

### **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLO 14**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da tre a cinque membri. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, senza che spetti ad essi alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati, se non già indicati dall'assemblea, comunque previa autorizzazione dell'Assemblea stessa.

La nomina degli organi di amministrazione e di controllo avviene secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

### **ARTICOLO 15**

Al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quelli tassativamente riservati per legge all'assemblea ed a quelli assoggettati ai sensi del presente statuto all'approvazione dell'assemblea medesima.

L'Amministratore Delegato, o in mancanza il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore Unico, ha l'obbligo di redigere una relazione almeno ogni sei mesi, sull'andamento gestionale ed economico della società da consegnare ai soci.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, potranno essere riconosciuti compensi determinabili annualmente dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51,00% del capitale sociale.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico spettano la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale potrà essere conferita anche ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i Consiglieri ha la facoltà, anche in deroga a quanto previsto al successivo art. 16, di nominare il direttore generale nonché, con i quorum previsti al successivo art. 16 procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

La Società si assume (fermo il disposto dell'art. 7 della legge 24 novembre 2003 n.326), ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società, siano essi Amministratori o terzi all'uopo delegati, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa ai sensi di legge quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società e nei casi di particolari gravità.

#### **ARTICOLO 16**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Nel caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 17**

Il Consiglio è validamente convocato con lettera raccomandata anche a mani, posta elettronica o telefax spediti, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, nei casi di urgenza, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno due giorni prima di quello dell'adunanza purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

In entrambi i casi deve essere chiaramente precisato l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza è comunque valida quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio e tutti i componenti del Collegio Sindacale i quali dichiarino di essere a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio o videoconferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di ricevere o trasmettere documenti.

L'accertamento degli adeguati collegamenti per garantire quanto precede compete a chi presiede la riunione del Consiglio e di tanto dovrà farsi constare nell'apposito verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, che redige i verbali.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

## **TITOLO VI**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE**

#### **ARTICOLO 18**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma III, del Codice Civile, ferma la sussistenza in capo ai suoi componenti dei necessari requisiti di legge, qualora l'assemblea ordinaria non deliberi che il controllo contabile sia invece esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma I, del Codice civile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 19**

Ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile, il revisore o la società incaricata del controllo contabile esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 2409 ter e seguenti del Codice Civile.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale .

L'assemblea, nel nominare il revisore deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies del Codice Civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a con-



vocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

La durata dell'incarico del revisore è regolata dall'art. 2409 quater del Codice Civile.

#### **TITOLO VII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **ARTICOLO 20**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo dovrà provvedere entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatta salva la facoltà prevista dal 2° comma dell'art. 9 del presente statuto, alla compilazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, osservando le disposizioni di legge in materia.

##### **ARTICOLO 21**

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale con osservanza delle norme di cui all'art. 2430 del Codice Civile.

Gli utili residui verranno destinati a dividendo o a costituzione di altre riserve attraverso delibera assembleare adottata con il voto favorevole di almeno il 51,00% del capitale sociale.

#### **TITOLO VIII**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **ARTICOLO 22**

Per tutte le controversie non oggetto di riserva di giurisdizione esclusiva da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, che insorgessero tra i soci e/o tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti degli amministratori e/o dei liquidatori, vertenti su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è competente il foro di Venezia

#### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ARTICOLO 23**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

#### **TITOLO X**

#### **NORME GENERALI**

##### **ARTICOLO 24**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.TO MASSIMO ZANUTTO

F.TO DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)